SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1266)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1981

Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il terremoto del 23 novembre 1980 ha determinato nelle regioni Campania e Basilicata una eccezionale situazione di emergenza, che ha provocato in modo particolare profonde lacerazioni del tessuto socio-economico.

L'opera di ricostruzione richiede l'impegno delle popolazioni locali per più anni e la razionale utilizzazione delle risorse.

In tale quadro non è da sottovalutare l'apporto che potrà offrire nella vita civile il personale proveniente dal pubblico impiego in ordine alla promozione di iniziative e alla organizzazione e attuazione della ricostruzione.

È da considerare, d'altra parte, l'esigenza di offrire sbocchi occupazionali per i numerosi giovani al fine di frenare l'esodo dalle zone colpite dal terremoto e arrestare un processo irreversibile di disgregazione e di abbandono.

Con il presente disegno di legge si propone una normativa di carattere straordinario, tesa da una parte all'anticipato collocamento a riposo dei pubblici dipendenti e dall'altra all'occupazione di giovani residenti nelle zone colpite dal terremoto.

Attesi i validi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, con anzianità di almeno venti anni di servizio, in attività nelle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, sono collocati a riposo in anticipo, a domanda, con una maggiorazione di anzianità di mesi tre per ogni anno di servizio prestato, computabile a tutti gli effetti ai fini del trattamento di pensione.

Art. 2.

I posti che si renderanno disponibili per effetto del collocamento a riposo di cui al precedente articolo 1 saranno conferiti, secondo le vigenti norme, mediante concorsi ai quali saranno ammessi solo aspiranti residenti alla data del terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

È stabilito il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di collocamento a riposo di cui all'articolo 1.

I concorsi di cui al precedente articolo 2 saranno espletati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.